

Si dà il caso d'un colonnello, o d'un maggiore, o d'un capitano, che hanno commessa la stessa mancanza? Ebbene, il maggiore od il capitano si sospendono dall'impiego; il colonnello si mette in disponibilità; ma, realmente, questa disponibilità non si può dire che sia sempre una punizione. E ciò è tanto vero, che quando un ministro si persuade che un ufficiale può rendere ancora buoni servizi, dopo tre o quattro mesi lo richiama in attività, come nel caso citato dall'onorevole Campi, senza bisogno di annullare il decreto del Ministero precedente.

Conchiudo, ripetendo ancora una volta, che le questioni concernenti il capo dello stato maggiore trovano la loro sede opportuna nella legge relativa all'ordinamento, più che in questa dell'avanzamento.

Campi. Domando di parlare.

Presidente. Ma non si può, salvo che non sia per fatto personale.

Campi. Unicamente per ringraziare l'onorevole Ricotti delle spiegazioni datemi, anche se questa non era la sede opportuna. Vuol dire che, all'occasione, la questione potrà risollevarsi.

Ricotti, ministro della guerra. Speriamo di no.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passiamo agli articoli:

TITOLO I.

Delle condizioni necessarie per l'avanzamento.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 1.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici.

(È approvato).

Art. 2.

L'idoneità viene determinata nei modi stabiliti dalla presente legge e con regolamento da approvarsi con Decreto Reale.

(È approvato).

CAPO II.

Norme speciali.

§ 1. — Gradi di truppa.

Art. 3.

Nessuno può esser promosso sergente se non ha almeno dodici mesi di servizio effettivo alle armi.

Questo tempo è ridotto a quattro mesi per gli aspiranti alla nomina di ufficiale di complemento.

(È approvato).

§ 2. — Ufficiali in servizio attivo permanente.

Art. 4.

Per conseguire la nomina a sottotenente sono necessarie le seguenti condizioni:

1° Aver compiuto il diciannovesimo anno di età e non superare il ventottesimo. Per la nomina dei sottufficiali dei carabinieri a sottotenenti nell'arma e per la nomina a capo musica, il limite superiore di età è portato a trentacinque anni.

2° Essere cittadino italiano; però i non regnicoli, che abbiano ottenuta la cittadinanza, non dovranno avere obblighi di servizio militare da adempiere nello Stato donde provengono.

Intorno a questo articolo, ha facoltà di parlare l'onorevole Grandi.

Grandi. L'unico oratore che ha parlato nella discussione generale, è stato l'onorevole Campi il quale, per vero dire, ha trattato un argomento che aveva poca connessione con questo disegno di legge.

Perciò io mi sono bene apposto nel non chiedere di parlare durante la discussione generale: e sono stato anche assai peritante a presentare alcuni emendamenti agli articoli, perchè pensavo che difficilmente essi sarebbero stati accolti, anche per la considerazione che non si volesse riportare la legge innanzi all'altro ramo del Parlamento.

Ma poichè ho veduto che si sono concordati fra la Commissione e l'onorevole ministro della guerra alcuni emendamenti che rendono inevitabile la ripresentazione della legge al Senato, ho creduto mio dovere di presentare anch'io varii emendamenti, lusingandomi che almeno qualcuno di essi possa essere accolto.

E per parlare del primo, in brevi parole ne spiegherò la ragione.

È la prima volta che in una legge di avanzamento si indica il limite massimo di età per ottenere la promozione al primo grado di ufficiale. Nelle leggi anteriori non era indicato che il minimo, 18 anni, oggi portato e 19; e intorno a ciò nulla ho da dire.

Secondo, però, il disegno ministeriale, il limite massimo di età per ottenere il grado di sottotenente sarebbe di 28 anni.